CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 6 settembre 2011 (07.09)
(OR. fr)

13136/1/11
REV 1

Fascicolo interistituzionale: 2009/0089(COD)

CODEC 1258
JAI 531
SIRIS 75
VISA 143
EURODAC 16
ENFOPOL 255
EUROJUST 112
COMIX 491

NOTA PUNTO "I/A" RIVEDUTA

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	COREPER/ CONSIGLIO
Oggetto :	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (**prima lettura)** - Adozione dell'atto legislativo (AL + D)

1. Il 26 giugno 2009 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta in oggetto[1], fondata sull'articolo 62, punto 2, lettera a), sull'articolo 62, punto 2, lettera b) punto ii), sull'articolo 63, punto 1, lettera a), sull'articolo 63, punto 3, lettera b) e sull'articolo 66 del TCE, e integrata da una proposta di modifica trasmessa al Consiglio il 19 marzo 2010[2].

[1] Doc. 11722/09.
[2] Doc. 8151/10.

A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la proposta deve essere adottata in base all'articolo 74, all'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b), all'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 85, paragrafo 1, all'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 88, paragrafo 2, del TFUE[1].

2. Conformemente alle disposizioni della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione[2] , il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione hanno avuto contatti informali al fine di raggiungere un accordo in prima lettura.

3. Il Parlamento europeo ha definito la sua posizione in prima lettura il 6 luglio 2011, adottando l'emendamento unico alla proposta della Commissione. Il risultato della votazione del Parlamento europeo rispecchia l'accordo di compromesso convenuto tra le istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio[3] .

4. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a confermare il proprio accordo e a suggerire al Consiglio di:

- di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, il regolamento che figura nel documento PE-CONS 22/11; -

- decidere di iscrivere nel processo verbale della suddetta sessione la dichiarazione contenuta nell'addendum alla presente nota.

A seguito della firma da parte del presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio, l'atto legislativo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

_____

[1] A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione.
Dato che non è possibile garantire che il presente regolamento si applichi in tutti i suoi elementi all'Irlanda, come previsto dall'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento e, fatti salvi i suoi diritti in virtù del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen, l'Irlanda non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione.
Il Regno Unito partecipa all'adozione del presente regolamento, è vincolato da esso ed è soggetto alla sua applicazione.

[2] GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

[3] Doc. 12493/11.